



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.P.R.SIC. n. 2143 del 18/04/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ed ii., su una fortificazione greca (V-III secolo a.C.) comprendente una porta scea, su una torre di avvistamento e sui resti di un eremo del XVII secolo comprendente una piccola chiesa, un dormitorio e una struttura che riutilizza in larga parte le strutture del periodo greco, individuati nel rilievo collinare di Monte Turcisi nel territorio del Comune di Castel di Iudica (CT);
- ACCERTATO che i predetti beni ricadono in un'area censita al Catasto del Comune di Castel di Iudica (CT) al Foglio nr. 27 con p.lle nr. 10 (q.p.) e nr. 441 (q.p.), così come evidenziata nell'allegata planimetria con campitura a quadri obliqui di colore giallo, per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica, rivestono interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'art.10 comma 3, lett. a) del menzionato D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e dell' art. 2 della L.R. nr. 80 dell'1.08.1977 in quanto costituiscono una testimonianza per l'eccezionale stato di conservazione delle strutture e per la ricostruzione dei sistemi di fortificazione dei Monti Erei;
- RITENUTO necessario definire un'area di rispetto al fine di evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali sopra individuati, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, dettando particolari prescrizioni ai sensi dell' art. 45 del D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii. sull'area censita al Catasto del Comune di Castel di Iudica (CT) al Foglio nr. 27 con p.lle nr. 10 (q.p.), nr. 441 (q.p.), nr. 8 (q.p.), nr. 162 (q.p.), nr. 154 (q.p.), nr. 21 (q.p.), così come evidenziata con campitura a righe parallele di colore verde nell'allegata planimetria;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. nr. 42/04 e della L.R. n. 80/77 il sito archeologico sopra individuato in conformità alla proposta avanzata

dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, la fortificazione greca (V-III secolo a.C.) comprendente una porta scea, la torre di avvistamento e i resti di un eremo del XVII secolo comprendente una piccola chiesa, un dormitorio e una struttura che riutilizza in larga parte le strutture del periodo greco, individuati nel rilievo collinare di Monte Turcisi, nel territorio del Comune di Castel di Iudica (CT), ricadenti in un'area censita al Catasto al Foglio nr. 27 con p.lle nr. 10 (q.p.) e nr. 441 (q.p.), così come evidenziata nell'allegata planimetria con campitura a quadri obliqui di colore giallo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii., sono dichiarati di interesse archeologico particolarmente importante, in quanto individuati fra i beni elencati all'art. 10 comma 3, lett. a) del D. Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L.R. nr. 80/77 e restano, pertanto, sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi;
- ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dell'area di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. nr. 42/04, è fatto divieto di adibirla ad usi non compatibili con il suo carattere archeologico oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione. Detta area resta, altresì, sottoposta alle prescrizioni riportate nella relazione tecnica.
- Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.
- ART. 3) Al fine di garantire le condizioni di prospettiva, luce, decoro e cornice ambientale dei beni tutelati, l'area censita al Catasto del Comune di Castel di Iudica (CT) al Foglio nr. 27 con p.lle nr. 10 (q.p.), nr. 441 (q.p.), nr. 8 (q.p.), nr. 162 (q.p.), nr. 154 (q.p.), nr. 21 (q.p.), così come evidenziata con campitura a righe parallele di colore verde nell'allegata planimetria, resta sottoposta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. nr. 42/04 alle seguenti prescrizioni:
- in detta area è vietata la costruzione di edifici, l'installazione di cave, la posa di impianti fotovoltaici ed eolici, di metanodotti, di antenne, tralicci e opere di notevole ingombro;
 - in detta area è consentita la normale pratica di manutenzione delle colture e della vegetazione in genere, nonché la lavorazione del terreno per una profondità non superiore ai 20 centimetri;
 - i progetti di qualunque genere, compresi gli impianti di nuove colture, che comunque possono interessare l'area sopra citata dovranno essere sottoposti, per l'esame e l'approvazione preventiva, alla Soprintendenza competente.
- ART. 4) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.
- ART. 5) La relazione tecnica, l'elenco ditte proprietarie, l'estratto di mappa, gli elaborati grafici e la documentazione fotografica allegati fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del e del 1° e 2° comma dell'art. 47 del D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso l'Ufficio del Territorio-Servizio Pubblicità Immobiliare competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Castel di Iudica (CT), al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

ART. 6) Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21.

ART. 7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, nonché ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, li 4 luglio 2019

IL DIRIGENTE GENERALE

Sergio Alessandro

f.to

